



**Tribunale di Napoli**

*13 SEZIONE CIVILE*

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE  
EUROPEA

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 22 maggio 2023 ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento civile trattato con rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., iscritto al [REDACTED] R.G., avente ad oggetto:

**riconoscimento status apolide**

**TRA**

[REDACTED] nata a [REDACTED] [REDACTED]), il [REDACTED], c.f.: [REDACTED], con domicilio eletto in Napoli, piazza Cavour 139, presso l'avv. Luigi Migliaccio come da procura in atti

Ricorrente

E

**MINISTERO dell'INTERNO** in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Resistente contumace

E

**Procuratore della Repubblica** presso il Tribunale di Napoli

Interventore ex lege

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 30 settembre 2022 la ricorrente ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Ministero dell'Interno affinché venisse riconosciuto il suo status di apolide ai sensi della legge n.306/62 di ratifica della Convenzione di New York del 28.09.1954.

A tal fine ha esposto di essere nata [REDACTED] (estratto atto di nascita in all. 1); di essere stata riconosciuta dalla sola madre, [REDACTED], cittadina della ex Jugoslavia, nata a [REDACTED] (oggi territorio della Bosnia-Erzegovina); la stessa vissuta a [REDACTED] (oggi, territorio della Repubblica di Serbia), fino allo scoppio del conflitto balcanico, quando è fuggita per l'Italia. Qui narra di aver sempre vissuto, ha frequentato la scuola a [REDACTED] (all. 2), è stata censita nel 2008 a Napoli ed ha qui costruito la propria famiglia insieme al compagno [REDACTED], da cui ha avuto



tre figli, [REDACTED], di anni 6 [REDACTED], di anni 5, [REDACTED], di mesi 10, tutti nati ad Aversa (all. [REDACTED] e residenti a Napoli [REDACTED] (all. 10);

Il Ministero dell'Interno si è costituito ed ha rilevato che non ha cognizione alcuna dei dettagli della domanda e assume la veste di soggetto passivo in senso esclusivamente formale, al solo fine di rendere la decisione opponibile all'amministrazione statale.

Quale *amicus curiae*, il Ministero evocato in giudizio produce la normativa di riferimento (indicate nella nota dell'amministrazione cui ci si riporta) e si rimette al Collegio quanto al merito delle decisioni da assumere.

Tutto ciò premesso e affermata preliminarmente la giurisdizione del giudice adito in ragione della natura di diritto soggettivo della situazione giuridica della quale la ricorrente chiede l'accertamento (Cass., SSUU, n.907/1999 e Cass., n. 8423/2004), il Tribunale osserva - conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, tra cui Cass., n. 2887312008 - che la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, "*Il Ministero dell'Interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato ...*") e che la legge n.91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone all'interessato un preventivo ricorso al Ministero dell'Interno al fine del riconoscimento della condizione di apolide.

Pertanto nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta con riconoscimento in favore della ricorrente dello status di apolide.

È apolide la persona che nessuno stato in base al proprio ordinamento giuridico riconosce come suo cittadino, in forza del rinvio delineato dall'art.10 della Costituzione ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, e in particolare all'art. 1 della Convenzione di New York del 28.9.1954 sullo status degli apolidi, ratificata in Italia con legge n. 306/62; in altri termini, la condizione dell'apolide è quella di chi abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella dello stato di residenza, non essendo munito né di garanzie equipollenti a quelle della cittadinanza né di protezione speciale da parte degli organismi internazionali.

Nel caso di specie, la ricorrente è nata [REDACTED], come si evince dal certificato di nascita allegato ed è stata riconosciuta dalla madre [REDACTED]; la madre ha vissuto [REDACTED] sino allo scoppio della Guerra. Poi è fuggita ed è stata censita dal 2008 a Napoli.

Sul punto, nel ricorso introduttivo, si evidenzia che la ricorrente vive in Italia ed ha la propria famiglia composta dal compagno [REDACTED], e tre figli, [REDACTED]

Emerge inoltre dal ricorso che l'assistenza legale è finalizzata alla verifica delle condizioni necessarie ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza da parte della signora [REDACTED] attualmente apolide. Benvero la stessa si è rivolta allo sportello della Clinica Legale dell'Università Federico II e, nell'ambito delle attività previste dal progetto "*Statelessness Legai Clinics (SLC): Strengthening Legai Education and Practice on StatelessnessP*", attuato con il patrocinio dell'UNCHR è stata ascoltata in merito alla propria condizione personale. La stessa difatti ha riferito di essere vissuta sin dalla nascita ininterrottamente in Italia, di non aver mai avuto alcun documento di identità e di essere stata sempre priva di passaporto o altro documento equipollente.

Quanto dedotto è stato dimostrato dalla documentazione allegata.

Ebbene è stata dimostrata la nascita della ricorrente in Italia, dove peraltro è sempre vissuta, Stato con il quale esiste un criterio di collegamento ma che non la riconosce come cittadina, né può farlo ai sensi degli artt.4 e 9 della legge n 91/92 per difetto dei relativi presupposti, specie in quanto priva del certificato di nascita in Italia.

Ciò posto, in ordine alla nascita della ricorrente in Italia da madre originaria della ex Jugoslavia,



questa risulta dalla documentazione allegata in atti dai quali si evince che in data 25.08.2022, era consentito l'accesso all'Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma e il Primo Consigliere Sasa Todorovic-Kolundzija, verificati i registri anche informatici a disposizione della rete consolare, riferiva che la madre dell'istante, [REDACTED] aveva acquisito la cittadinanza serba, ma che, dalle risultanze e verifiche sulla ricorrente, il genitore non aveva mai provveduto a dichiarare la nascita della figlia al Consolato, né ad iscrivere nel registro dei cittadini serbi: tanto è stato certificato con dichiarazione consolare N [REDACTED] 2022, ove si attesta che *"in seguito agli accertamenti effettuati... si conferma che la Sig.ra [REDACTED] non risulta iscritta nel registro dei cittadini della Repubblica di Serbia"* (certificate allegato);

In tale sede l'Autorità consolare indicava la Legge serba n.135/04 quale testo normativo vigente che disciplina l'acquisto della cittadinanza nell'Ordinamento della Repubblica di Serbia:

Art. 9, co. 1 (*per i minori*) stabilisce che il figlio nato all'estero acquisisce la cittadinanza serba se uno dei genitori è cittadino serbo al momento della nascita e questi lo registri presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare fino al compimento dei 18 anni;

Art. 10 (*per i maggiorenni*), prevede che il figlio di età superiore ai 18 anni, nato all'estero da genitore serbo, acquisisce la cittadinanza serba se, entro il 23esimo anno d'età, presenta domanda di iscrizione al registro dei cittadini all'autorità competente nella Repubblica di Serbia, a condizione che non abbia acquisito la cittadinanza serba ai sensi dell'art.9, co. 1, cit.

Ne consegue che l'istante, nata da madre cittadina dell'ex-Jugoslavia, non le è stata riconosciuta, all'età di 24 anni, la cittadinanza della Repubblica di Serbia, bensì il solo accertamento dello stato di apolide.

Ciò premesso in fatto e diritto si procede ad un breve excursus della normative.

L'art. 249 della Costituzione della ex Jugoslavia prevedeva infatti il principio della doppia cittadinanza, quella nazionale e quella delle sei Repubbliche federate: ogni cittadino di una di queste - cittadinanza quest'ultima che non aveva rilievo sul piano interazionale - era altresì cittadino della Federazione. La legge sulla cittadinanza del 24 dicembre 1976 sanciva la prevalenza dello jus sanguinis quale criterio di acquisto della cittadinanza (cui si accompagnavano altri criteri).

Dal 1992 la Federazione jugoslava è dunque venuta meno - unitamente alla sua cittadinanza - in concomitanza con la nascita dei nuovi Stati indipendenti, Slovenia, Croazia, Macedonia e, per quanto qui interessa, Serbia e Bosnia Erzegovina (B.E.).

Quest'ultima Repubblica aveva approvato una prima legge sulla cittadinanza (6 ottobre 1992) che prevedeva l'acquisto della cittadinanza per nascita in favore di coloro che avessero almeno uno dei genitori cittadino (in questo caso, se la nascita fosse avvenuta all'estero, a condizione che il nuovo nato si registrasse prima del compimento dell'età di 23 anni, ovvero se avesse comunque a lungo risieduto nella Repubblica per motivi di studio o se, infine, fosse risultato altrimenti apolide).

La norma prevedeva, poi, l'attribuzione della cittadinanza agli ex cittadini della Federazione socialista Jugoslava che al 6 aprile 1992 fossero residenti nel territorio della Repubblica.

La successiva Costituzione dello Stato, introdotta come annesso al Trattato di Dayton (Parigi, 14.12.1995), prevede infine (art. 1 par. 7 c) il diritto di cittadinanza di tutti coloro che fossero cittadini della B.E. immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione (riservando invece all'Assemblea parlamentare la valutazione in ordine ai naturalizzati dopo il 6 aprile 1992).

In seguito, è stata approvata una nuova legge sulla cittadinanza, abrogativa della precedente (v. art 42) e pubblicata il 1 gennaio 1998 ([www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5174.html](http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5174.html)), che regola l'acquisto della cittadinanza per nascita con riferimento alle persone nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione e conferma la cittadinanza di coloro che la possedevano "immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione" ed al 6 aprile 1992 (con eccezione per i naturalizzati tra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della Costituzione, per cui è stabilita una particolare procedura di accertamento). Dispone l'art. 38, par. 3 che agli ex cittadini della estinta Repubblica Federale socialista di Jugoslavia che, dal 6 aprile 1992 all'entrata in vigore della nuova legge, hanno avuto residenza in una "Entity" della Repubblica, e la mantengono per due anni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere ed ottenere la cittadinanza, ad un tempo, della "Entity" e



della B.E. Possono, inoltre, ottenerla, gli ex cittadini della SFRY che tra l'entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 1998 prendono residenza permanente in una "Entity" e la mantengono per tre anni continuativi, facendone richiesta entro un anno dalla scadenza del detto triennio (par. 4).

Dalla legge bosniaca sulla cittadinanza si evince infatti che le persone che non abbiano superato il ventitreesimo anno di età nate all'estero possono acquistare tale cittadinanza solo ove almeno uno dei genitori abbia nazionalità bosniaca, acquisto ormai impossibile per la ricorrente, nata nel 1979, che ha ormai compiuto quarantatré anni.

Quanto evidenziato deve ritenersi sufficiente per il riconoscimento dello status di apolide, dovendosi accertare - con indagine di tipo indiziario - che la ricorrente non sia cittadina del paese di origine dei suoi genitori che risieda stabilmente nel territorio italiano, del quale nemmeno sia cittadina, dovendosi in altri termini dimostrare l'insussistenza della cittadinanza da parte dei soli stati con i quali la richiedente presenta il collegamento più stretto (quello di nascita della madre oltre a quello di nascita e stabile residenza della ricorrente, l'Italia,)

Ebbene, risulta dimostrato che nessuno degli Stati con i quali esiste un criterio di collegamento con la persona della ricorrente la riconosca, secondo il proprio ordinamento, come sua cittadina: non lo Stato italiano, dove la medesima è nata ed ha sempre vissuto, generando tutti i suoi figli, non la Jugoslavia, non più esistente quale Stato, non la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina (stato ove si trova la città di nascita della madre), Stato del quale lei stessa non risulta cittadina, né può ormai diventarlo non avendovi mai vissuto dopo la sua istituzione ed a seguito dello scioglimento della federazione jugoslava, avendo peraltro ormai compiuto 24 anni.

Per il riconoscimento della condizione di apolidia, infatti, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Corte d'Appello di Roma, Sez. I, 22.04.2003) "è sufficiente (...) che sussista una prova indiziaria, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che nessuno Stato consideri suo cittadino il richiedente". Sul piano meramente probatorio, non essendo possibile fornire prova negativa con riferimento a qualunque Stato ed essendo altresì definita "diabolica" una prova in tal senso, si può ritenere soddisfatto il parametro della sufficienza indiziaria, ai fini del riconoscimento dello status di apolide, qualora sia fornita una prova indiziaria che si limiti ad escludere l'acquisto della cittadinanza avuto riguardo agli Stati con i quali il richiedente lo status di apolide abbia intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento.

In conclusione, la domanda può essere accolta, con riconoscimento alla ricorrente dello status di apolide, per non essere questa riconosciuta da alcuno Stato (Stato di nascita ovvero con il quale ha intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento) come cittadina alla stregua della sua legislazione; ha altresì allegato di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenere la cittadinanza serba (Cass. Civile, sentenza n.28153/2017).

Le spese di lite si compensano.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- riconosce a [REDACTED], nata [REDACTED], il [REDACTED], c.f.: [REDACTED] lo status di apolide, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di New York del 28.9.54, ratificata in Italia con legge n. 306/62, con ordine alla questura competente di rilascio in suo favore del relativo permesso di soggiorno;

- spese di lite compensate.

Napoli, 25 giugno 2023

Il Gop A.De Simone

